

ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 6.12.2017 JOIN(2017) 44 final 2017/0327 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda

Obiettivo dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ("accordo") è instaurare un partenariato rafforzato tra l'UE e i suoi Stati membri e la Nuova Zelanda e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello. L'accordo instaura un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e la Nuova Zelanda. Esso viene applicato in parte in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto è istituito dall'articolo 53 dell'accordo. I suoi principali compiti consistono nell'agevolare l'attuazione dell'accordo e nel conseguirne gli obiettivi generali, nonché nel mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'Unione e la Nuova Zelanda. Il comitato misto è inoltre chiamato a: seguire lo sviluppo delle relazioni tra le parti; procedere a uno scambio di opinioni e formulare proposte sulle questioni d'interesse comune; adoperarsi per risolvere eventuali controversie sorte nei settori oggetto dell'accordo.

Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici dell'accordo. Il comitato misto opera consensualmente e si riunisce a livello di alti funzionari. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nel corso della prima riunione il comitato misto adotta decisioni relative all'adozione del proprio regolamento interno e al mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro ("atti previsti").

La finalità degli atti previsti è l'adozione, a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, dell'accordo, del regolamento interno alla base dell'organizzazione del comitato misto nonché del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro, onde consentire l'attuazione dell'accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Nuova Zelanda e del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nella nozione di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il comitato misto è un organismo istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

Gli atti che il comitato misto deve adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici poiché, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera i), dell'accordo, il comitato misto deve adottare decisioni che sono vincolanti per le parti.

Gli atti previsti non integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l'una sia accessoria rispetto all'altra, la base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dovrà includere, in via eccezionale, le diverse basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

Scopo degli atti previsti è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo e agevolarne l'applicazione.

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione con i paesi sviluppati. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

Causa C-399/12 Germania/Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La firma dell'accordo si è basata sull'articolo 37 del TUE, sull'articolo 207 del TFUE e sull'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE.

Gli atti previsti dovrebbero pertanto basarsi sulle stesse basi giuridiche sostanziali.

4.3. Conclusione

Alla luce di quanto precede, la base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 37 del TUE, l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ("accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016 e viene applicato in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.
- (2) L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per agevolare l'attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.
- (4) A norma dell'articolo 53, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.
- (5) Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli allegati progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto UE-Nuova Zelanda si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 53 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati in sede di comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente